



# Se acquisti da una azienda all'estero dove fare la causa?

*Competenza territoriale: per le controversie tra stati interni alla Comunità Europea vale il foro del consumatore.*

Che succede se, in una controversia legale, le parti in causa appartengono a **Paesi diversi**? Quale tribunale sarà chiamato a decidere?

Un problema di non poca importanza in un'era dove internet ha consentito a numerose aziende di farsi conoscere da una clientela non esclusivamente locale, ma anzi di vendere prodotti e servizi anche all'estero e con estrema facilità. Peraltro, proprio la **distanza geografica** tra le parti potrebbe dissuadere l'acquirente dal far valere i propri diritti in caso di contestazioni: ragion per cui la questione è stata presa in considerazione e risolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza storica e risolutiva **[1]**.

La questione si può sintetizzare con il seguente quesito: **a quale giudice** deve rivolgersi il **consumatore** europeo che ha una controversia con un **professionista** (ossia una persona fisica o giuridica che venda beni o servizi

nell'ambito della propria attività commerciale o professionale) di un altro Stato membro?

Stando ad un regolamento della Comunità Europea **[2]**, la competenza del giudizio spetterebbe ai giudici del **Paese del professionista** denunciato dal consumatore. In pratica, se si vuol fare causa a un sito tedesco, ci si deve rivolgere a un tribunale tedesco.

Tuttavia, il principio, di carattere generale, per cui un cittadino può essere giudicato solo dai giudici del proprio Stato trova, ogni tanto, delle eccezioni. E questo è uno di quei casi.

Si può, infatti, ricorrere ai giudici di casa propria se le attività del professionista sono "**dirette verso lo Stato del consumatore**".

In pratica, se il professionista manifesta la propria volontà di avviare relazioni commerciali con i consumatori di un altro Stato, il processo può tenersi nel Paese dove risiede il consumatore.

Questa volontà può esprimersi, per esempio, se il sito offre i propri servizi in più Stati membri o se l'attività svolta ha carattere internazionale (è il caso del settore turistico). L'**attività transfrontaliera** del professionista può essere dimostrata da più fattori: i **recapiti telefonici** con indicazione del prefisso internazionale, l'utilizzo di un **nome di dominio neutro** del sito (".com" o ".eu" e simili).

La Corte di giustizia non è competente a risolvere le controversie, ma risponde alle questioni che le vengono poste dai giudici nazionali.

Nella sostanza, dunque, in caso di controversia con un professionista di un altro Paese europeo, il **consumatore** ha diritto di ricorrere al **giudice del proprio Stato** se è evidente che il professionista intende offrire i propri servizi oppure i propri beni al Paese del consumatore.

Più in generale, ricordiamo anche che i consumatori che acquistano beni oppure servizi da una società di un altro Stato comunitario, possono fare riferimento alla **Convenzione di Roma del 1980**, che prevede che i contratti siano regolati dalla legge del Paese dove risiede il **consumatore** (tutto questo a meno che le parti decidano diversamente)